

Pubblicato il 09/01/2020

N. 00155/2020 REG.PROV.COLL.

N. 14493/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14493 del 2018, proposto da [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia e Silvia Antonellis, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via San Tommaso D'Aquino, n. 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; CINECA – Consorzio Interuniversitario del Calcolo Automatico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

nei confronti

Fabio Bise, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del D.M. del 26 aprile 2018 n. 337 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 18/19 e dei relativi allegati ove applicabili al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (IMAT);
- del D.M. n. 385/2018 nella parte in cui non consente l'ammissione del ricorrente al corso di laurea scelto;
- del D.M. n. 385/18 nella parte in cui dispone che la prova di ammissione “è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment”;
- del medesimo D.M. n. 385/18 anche nella parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero “avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;
- del medesimo D.M. n. 385/18 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti?” così distinti “due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica”;
- dell'allegato I (art. 9) al medesimo D.M. n. 385/18 nella parte in cui dispone che “il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR”;
- di tutti i verbali, anche non conosciuti, relativi alla correzione della prova sostenuta dal ricorrente in relazione al test per l'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia in inglese a.a. 2018/2019;
- del provvedimento di natura sconosciuta con cui la commissione ha deciso di non considerare la risposta corretta fornita alla domanda n. 57 dal candidato corrispondente al n. 54 ministeriale, nel test di accesso IMAT a.a. 2018/2019;
- ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare

dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 26 aprile 2018 n. 385, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

- del Bando di ammissione ai corso di laurea in facoltà di Medicina e Chirurgia in lingua inglese (IMAT) a.a. 2018/2019 dell'Università in epigrafe;

- della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono *“tenuti ad adottare”* un *“format del verbale di esame”*.

- della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di laurea IMAT in medicina e chirurgia per l'a.a. 2018/2019 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 10 ottobre 2018, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

- del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

- del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

- dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

- di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B

al D.M. 385/18, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva;

- del D.M. 385/2018, con specifico riferimento alla parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;

- del decreto ministeriale n. 326/2018 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

- del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta;

per la condanna in forma specifica *ex art. 30, comma 2, c.p.a.* delle amministrazioni intimete all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, la ricorrente - collocatosi in posizione non utile nella graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (IMAT), per l'anno accademico 2018/2019 - impugna, per quanto di interesse, gli atti della relativa procedura concorsuale, innanzi tutto, lamentando come l'amministrazione, nell'assegnare al ricorrente il punteggio di soli 35,40, avrebbe omissso per un probabile "*erroneo funzionamento del lettore ottico*" di conteggiare in suo favore l'ulteriore risposta esatta al quesito n. 57 del compito svolto dal candidato (corrispondente al n. 54 della matrice ministeriale), versando in atti copia del relativo modulo risposte.

Parte ricorrente - nell'evidenziare come con il punteggio supplementare derivante dall'aver correttamente risposto anche tale domanda, egli rientrerebbe (con un punteggio di 36,90) in posizione utile per l'accesso alla facoltà prescelta - chiede, dunque, l'annullamento per quanto di interesse di tali atti e, per l'effetto, la sua ammissione al corso di laurea per cui è causa (o, in via subordinata, l'annullamento dell'intero procedimento e la ripetizione del test), assumendone l'illegittimità in relazione a: (i) la mancata attribuzione in suo favore di ulteriori 1,50 punti, nonostante egli avesse correttamente risposto anche alla domanda n. 57; (ii) la contestata strutturazione della prova preselettiva; (iii) la sua asserita mancata sottoposizione alle necessarie procedure di analisi e validazione; (iv) la pretesa violazione dei principi dell'anonimato e di paternità del compito.

L'amministrazione si costituiva in giudizio, poi depositando nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito anche semplicemente "MIUR" o Ministero"), in cui si evidenziava, relativamente alla contestata mancata attribuzione del punteggio supplementare, come il ricorrente non avrebbe "*barrato correttamente la casella "B" corrispondente alla domanda n. 57*".

La Sezione con ordinanza n. 141/2019, *“ritenuto ... che il ricorso sia fondato sotto il profilo - potenzialmente decisivo ai fini della definizione della controversia in esame - della contestata esclusione (probabilmente per un erroneo funzionamento del lettore ottico) di una risposta esatta ... dal punteggio assegnato al ricorrente”* e *“che non vi sia alcuna ragione per non attribuire al candidato anche il conseguente punteggio aggiuntivo di 1,50”*, accoglieva l’istanza cautelare, per l’effetto *“ordinando al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di procedere ... ad un riesame della prova svolta dal ricorrente”*.

Con la stessa ordinanza si disponeva, altresì, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che precedono parte ricorrente in graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, adempimento che veniva eseguito entro il relativo termine, il 18 gennaio 2019, come da relativa attestazione depositata in giudizio da parte ricorrente il 22 dello stesso mese.

Il Ministero con propria nota prot. 5306 del 18 febbraio 2019, depositata nella stessa data, nel riferire di aver *“verificato l’effettiva esistenza di una chance di immatricolazione per il ricorrente nel caso venisse calcolata la domanda n. 57”*, attestava di aver proceduto, in adempimento delle statuizioni cautelari di questo Tribunale, ad incrementare il punteggio del ricorrente da 35,4 a 36.9 punti, con conseguente modifica del relativo status in *“PRENOTATO presso la sua 8° scelta opzionata, corso di studi in Medicina e Chirurgia in lingua inglese dell’Università degli studi di Napoli “Luigi Vanvitelli”* ... nell’ambito dello *“scorrimento della graduatoria nazionale, in data 14.02.2019”*.

L’amministrazione concludeva chiedendo che venisse dichiarata *“la cessazione della materia del contendere essendo divenuto il ricorso improcedibile poiché il ricorrente ha ottenuto il bene della vita cui aspirava”*.

Anche parte ricorrente con successiva memoria depositata il 3 ottobre 2019, nel confermare *“l’iscrizione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea ambito”*, chiedeva che il ricorso venisse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la *“stabilizzazione”* dell’immatricolazione dello stesso.

All'udienza pubblica del 6 novembre 2019, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.

Deve essere innanzi tutto disattesa la deduzione di improcedibilità, sollevata dalla difesa di parte ricorrente.

Il Collegio ritiene, infatti, di dover confermare quell'univoco orientamento, già espresso dalla Sezione, che esclude la possibilità di configurare l'improcedibilità dell'impugnativa per presunto "*consolidamento della posizione del candidato*", ritenendo tale istituto, invero, estraneo alle norme processuali - che assegnano al provvedimento amministrativo di ammissione con riserva, assunto (come nel caso di specie) soltanto per doverosa esecuzione dell'ordinanza cautelare, valenza meramente interinale ed effetti del tutto provvisori rispetto alla pronuncia definitiva di merito che, a seconda dell'esito, assorbe oppure travolge l'ordinanza stessa - e, comunque, non pertinente ad una procedura a carattere concorsuale (e non idoneativo) quale quella per cui è causa (in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, 11 settembre 2018, n. 9253; id. 13 aprile 2018, n. 4105; id. 14 novembre 2017, n. 11313; id. 14 novembre 2017, n. 11312).

Ne consegue, pertanto, come la mera ammissione con riserva per effetto di una pronuncia cautelare - per sua natura interinale e provvisoria - non consenta, di per sé, di ritenere consolidata nel corso di studi intrapreso la posizione di chi ne abbia beneficiato per effetto del mero decorso del tempo (in tal senso, da ultimo, questa Sezione III, n. 7768/2019).

Osserva, inoltre, il Collegio come non sia nemmeno possibile ritenere che il consolidamento della posizione del ricorrente possa, nel caso di specie, derivare dalla documentazione dallo stesso versata in atti a ridosso dell'udienza di discussione, così come dall'eccezione di improcedibilità per cessata materia del contendere formulata dall'amministrazione nella nota del 18 febbraio 2019 – anch'essa da disattendere - non rinvenendosi in giudizio documenti provenienti dall'Ateneo che, attestando la

sua immatricolazione *pleno jure* (e non con riserva come riferito da parte ricorrente), siano idonei a superare la posizione (per sua natura interinale) ad esso attribuita dal favorevole provvedimento cautelare.

Passando ad affrontare il merito della controversia, il ricorso è fondato sotto il primo assorbente motivo.

Assume, infatti, rilievo come risulti dalla documentazione in versata in giudizio (nonché riconosciuto dalla stessa amministrazione) che il preteso punteggio supplementare di 1,50 punti consentirebbe al ricorrente – attualmente al n. 1278 della graduatoria – di conseguire un punteggio complessivo di 36,90, con conseguente collocazione in posizione utile per l'accesso al corso di laurea per cui è causa nonché come egli, nel rispondere alla domanda n. 57 del proprio compito (corrispondente al n. 54 della matrice ministeriale) abbia apposto sulla propria scheda una croce in corrispondenza della casella "B" (effettivamente coincidente con la risposta corretta), toccandone i bordi e senza sfiorare le caselle attigue (in tal senso, quanto emerge dalla lettura della copia della scheda risposte depositata in atti). Ne discende come non vi sia alcuna ragione per non attribuire al ricorrente anche il punteggio relativo a tale quesito - al quale egli ha, quindi, risposto correttamente - che, unitamente a quelli già riconosciuti per le altre risposte, gli avrebbe consentito di ottenere l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (in senso conforme, questo T.A.R., Sezione III, n. 7676/2013 e Sezione III *bis*, n. 9014/2012),

Ritiene, infatti, il Collegio che - come già osservato in sede cautelare - se, come evidenziato dal Ministero, l'amministrazione, in linea generale, non possa che fare riferimento alle risultanze fornite dal sistema di lettura ottica, è pur vero che in caso di specifica contestazione di tali risultanze essa sia tenuta ad esaminare gli atti che vengono in rilievo, approdando, indipendentemente dall'esito dell'esame automatico

dei sistemi ottici, alle conclusioni che ritiene più corrette (in tal senso, T.A.R. per la Sicilia, Palermo, Sezione I, n. 8680/2010).

In conclusione il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza che non sia stata oggetto di specifica disamina, e gli atti impugnati - per quanto di interesse - devono essere annullati nella (sola) parte in cui al ricorrente non è stato attribuito anche il punteggio supplementare relativo alla risposta corretta da costui resa con riferimento al quesito n. 57 del quiz sostenuto. Per l'effetto, il ricorrente dovrà, quindi, essere definitivamente attribuito il punteggio di 36.9 punti, con conseguente definitiva ammissione dello stesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese presso la facoltà di Napoli "*Luigi Vanvitelli*", con rimozione della relativa riserva, discendente dall'essere stata eseguita la sua immatricolazione in esecuzione delle sole statuizioni cautelari di questo Tribunale. Sussistono, comunque, giusti motivi, considerato che le determinazioni dell'amministrazione intimata risultano, comunque, adottate sulla base delle risultanze del sistema di lettura ottica, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui n motivazione, per l'effetto definitivamente ammettendo il ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Napoli "*Luigi Vanvitelli*".
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Claudio Vallorani, Primo Referendario

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO